

## ORDINAMENTI SANITARI E IGIENE PUBBLICA IN ISTRIA TRA OTTO E NOVECENTO: IL CASO DI LUSSINPICCOLO

RINO CIGUI

Centro di ricerche storiche – Rovigno

CDU 615(497.5Lussinpiccolo)"18/19"

Saggio

Marzo 2016

*Riassunto:* Alle soglie del XX secolo i comportamenti igienici della popolazione lasciavano molto a desiderare, e non sorprende che le condizioni igienico-sanitarie delle località istriane si presentassero ancora assai precarie. Di tale disagio si fece portavoce la Giunta provinciale che, di concerto con l'i. r. Luogotenenza del Litorale di Trieste, cercò di intervenire nel tentativo di sradicare i tradizionali fattori di disturbo ecologico con l'emanazione di regolamenti locali d'igiene.

*Abstract:* Health organization and public hygiene in Istria-Istra between the 18<sup>th</sup> and the 19<sup>th</sup> centuries: the case of Lussinpiccolo-Mali Lošinj - *On the threshold of the 20<sup>th</sup> century, sanitary habits of the population were not satisfactory in many ways, thus it is no surprise that health and hygiene in Istria were greatly deficient. The province government attempted at improving such an unpleasant situation by rooting out traditional causes of pollution, so they, together with the Regency for Litorale in Trieste, issued local rule books on public health.*

Parole chiave / *Keywords:* Istria, ordinamenti sanitari, igiene pubblica, Lussinpiccolo, XIX-XX secolo / *Istria, health organization, public hygiene, Lussinpiccolo-Mali Lošinj, 19<sup>th</sup>-20<sup>th</sup> century*

*“La sola parte utile della medicina è l'igiene;  
e anche l'igiene, del resto, più che una scienza è una virtù”  
(Jean Jacques Rousseau)*

### **Premessa**

In una lettera dell'11 novembre 1904 indirizzata all'i. r. Luogotenenza di Trieste, il medico chirurgo piranese Ugo Contento denunciava con forza i comportamenti indecenti di cui era oggetto la sua abitazione, situata fra la Piazza Portadomo e il mare, “da un anno fatta

bersaglio a tutto il sudiciume possibile”. Come si apprende dalla missiva, nelle vicinanze si trovava una betola proprietà di Guglielmo Lugnani e i frequentatori, evidentemente poco avvezzi all’igiene, avevano preso di mira la casa riversandovi sopra ogni rifiuto del loro stomaco “e degli altri visceri meno nobili”.

Le mura – proseguiva il Contento – restaurate di fresco, hanno l’aspetto più ributtante (...), davanti al portone d’entrata c’è un lago d’orina e un’altra porta è ridotta a pubblico orinatoio. Non si può affacciarsi ad una finestra senza essere colpiti dallo spettacolo indecente di gente avvinazzata che fa il comodo suo. Dalla parte del mare (...) si viene ributtati dal fetore che esala lo sterco ammassato sotto, che prende uno alla gola e riempie la casa di miasmi<sup>1</sup>.

Come si evince dalla testimonianza del medico, i comportamenti igienici della popolazione alle soglie del XX secolo lasciavano molto a desiderare, e non sorprende che le condizioni igienico-sanitarie delle località istriane si presentassero ancora assai precarie. Le normative statutarie ed i vari proclami e ordinanze in materia di tutela ambientale emanate dai vari governi, che si erano alternati alla guida della provincia, non erano riusciti evidentemente a porre un freno al degrado delle città e delle campagne, imputabile principalmente alla scarsa educazione all’igiene della popolazione, che continuava imperterrita ad eludere le più elementari norme igieniche, pregiudicando in tal modo sia la salute pubblica sia il decoro civico.

Di tale disagio si fece ben presto portavoce la Giunta provinciale, organo esecutivo della Dieta Istriana, che non tardò a denunciare il disordine generale in cui versava l’igiene pubblica istriana.

Città e campagne – leggiamo nella relazione della Giunta del dicembre 1897 – in ciò purtroppo concordi, gareggiarono nel fare poco o nulla, qua per prevenzione o per indolenza, là per indifferenza, talvolta per male inteso risparmio, in un luogo o nell’altro per la deficiente educazione sociale del nostro popolo

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Trieste (=AST), *I. R. Luogotenenza del Litorale, Atti Generali (1850-1906)*, b. 1217, f. 39/24. *Lettera del medico chirurgo Ugo Contento di Pirano all’i.r. Luogotenenza, Pirano 11 novembre 1904.*

abborrente da innovazioni, specialmente se limitanti la sua libertà di azione. Trascurata nei Comuni l'igiene dell'abitato e degli alimenti, la ricerca ragionata di acque potabili, rispettivamente la difesa della purezza delle sussistenti; meno che nell'occasione di imminenti epidemie colerose, si neglesse molte volte ogni disposizione atta ad evitare o rimuovere inquinamenti del suolo; non ci si curò sempre di togliere tante cause di prematuri decessi, o quanto meno di malattie e di successive perdite di energie vitali, impedendo di conseguenza l'aumento normale della popolazione<sup>2</sup>.

Le perplessità espresse della Giunta rappresentavano, in realtà, l'apice di una problematica dibattuta fin dal 1870, quando in seno alla Dieta istriana s'iniziò a discutere il progetto di legge sull'organizzazione del servizio sanitario emanato dal governo austriaco, il quale, fu subito osservato, benché rappresentasse certamente un passo in avanti nel miglioramento della tutela sanitaria regionale, non avrebbe probabilmente risolto le annose questioni in cui per secoli si era dibattuta la sanità istriana. A fine Ottocento, però, le disposizioni di legge che regolavano il servizio sanitario regionale erano diventate "impratiche e difettose", specialmente quelle attinenti gli operatori e la legislazione in materia, per cui una riorganizzazione complessiva del sistema che prendesse atto della nuova realtà era improcrastinabile.

Tale esigenza fu avvertita soprattutto dalla Camera dei medici del Margraviato d'Istria, la quale, fin dalla prima seduta plenaria (19 dicembre 1893), ribadì l'urgenza "di una riorganizzazione del personale sanitario comunale, rispettivamente della modificazione della vigente legge sanitaria 18 marzo 1874"<sup>3</sup>. Le conclusioni della stessa furono raccolte in un memoriale inviato alla Dieta provinciale di cui fu data lettura nella seduta dietale del 17 febbraio 1894, dove furono segnalate le manchevolezze del sistema sanitario provinciale a cominciare dall'esiguo numero di medici operanti a livello comunale (su 51 comuni, la metà ne era sprovvista), che influiva "sulla quasi assoluta trascuranza del servizio

2 "Relazione della Giunta provinciale, sull'organizzazione del servizio sanitario nell'Istria", in *Atti della Dieta Provinciale dell'Istria, 1898 (=ADPI)*, Parenzo 1898, p. 2.

3 "Resoconto stenografico della XIV seduta della Dieta provinciale dell'Istria, Parenzo 17 febbraio 1894", in *Atti della Dieta Provinciale Istriana (1894)*, Parenzo 1894, p. 343.

igienico pubblico, fattore importante della vita economica e progrediente del paese”<sup>4</sup>.

Che a fine Ottocento il degrado ambientale provocato dalle carenze igieniche fosse preoccupante, così come risultassero poco incisivi gli interventi per rimuoverne le cause previsti dalla legge 18 marzo 1874, si deduce da una dettagliata “*Relazione della Giunta provinciale sull’organizzazione del servizio sanitario nell’Istria*” discussa nella seduta giuntale del 29-31 dicembre 1897. Nella relazione, che trattava tematiche fondamentali quali le coperture delle condotte mediche, i criteri generali della nuova legge sanitaria, la divisione dell’Istria in circondari sanitari, il servizio sanitario nelle altre provincie della Cisleitania e le spese nosocomiali, non mancarono forti prese di posizione sullo stato pietoso dell’igiene pubblica nei centri abitati istriani:

nelle città lo sterquilinio sotto le finestre di quasi ogni casa dei meno abbienti, spesse fiate le case stesse abitazione contemporanea dell’uomo e degli animali più immondi; in campagna dinanzi ogni abitato il deposito del letame, di tutti i rifiuti dell’economia domestica e dello stabbio, appestano l’aere, col peggiorativo di non poter qui demolire le case per rifabbricarle altrove<sup>5</sup>.

La Giunta stessa riconobbe di aver fatto in più di un’occasione pressione sui comuni affinché applicassero le misure profilattiche previste dalle relative disposizioni, finanziandoli cospicuamente nell’esecuzione di opere di pubblica sanità che, visti i risultati, non avevano però sortito gli effetti desiderati. Per uscire da questo imbarbarimento generale, l’organo esecutivo provinciale propose che nella nuova legge sanitaria s’intervenisse sia a livello comunale, delegando cioè ai comuni la “vigilanza igienica” e le altre “esigenze sanitarie”, sia sulla classe medica, di cui andava riformulato lo status giuridico e garantite condizioni morali e materiali tali da invogliarla ad entrare nel servizio pubblico. Secondo la prassi dell’epoca medici e comune operavano sempre in stretta sinergia, giacché il “sanitario comunale” dipendeva esclusivamente dal podestà al quale riferiva su tutte le problematiche che riguardassero il comune;

4 Ibidem.

5 “*Relazione della Giunta provinciale*”, *cit.*, p. 3.

spettava poi al podestà tenere conto delle proposte e, nei limiti del possibile, provvedere affinché diventassero operative. Tuttavia, sostenne la Giunta, accadeva troppo volte che

le vedute, anche le meglio esposte e concrete, dell'igienista, senza neppure l'onore di una seria, di una, non dicesi illuminata, ma oggettiva disamina passano nel cestino, e le condizioni igieniche in troppi luoghi rimangono tristi quali erano da secoli, forse peggiori ancora, impossibili<sup>6</sup>.

Era facile immaginare l'impatto di un simile atteggiamento sulla salute pubblica, per cui non rimaneva che sottrarre i medici alla dipendenza esclusiva dei comuni affidandoli all'autorità politica.

### **Ordinanze, Istruzioni e Regolamenti sanitari**

La mancata osservanza dei provvedimenti di polizia sanitaria e la conseguente incuria dei centri abitati della provincia spinse l'I. R. Ispettorato sanitario provinciale a verificare in prima persona il livello d'igiene in parecchie città e borgate, ed i risultati dell'inchiesta furono talmente sconcertanti da giustificare pienamente l'intervento delle autorità. Il 10 settembre 1898, infatti, la Giunta provinciale inviò una Circolare a tutte le podesterie istriane in cui si sottolineava lo stridente contrasto tra l'attività e l'impegno profusi dai rispettivi Comuni "in tutto il vasto campo delle leggi" e l'apatia dimostrata dai medesimi nei confronti della sanità pubblica:

quasi in ogni dove – fu ribadito nel documento – s'è manco pensato seriamente alla fognatura, alla canalizzazione regionale degli abitati; quasi ovunque in misura minore o maggiore sussiste la coabitazione cogli animali più immondi, quasi dappertutto cortili privati e vie pubbliche trovansi adibiti, col taciturno consenso delle autorità comunali all'uso di pubblici sterquilini<sup>7</sup>.

La deriva igienica, a tutti evidente, mise in allarme pure l'i. r.

<sup>6</sup> Ivi, p. 10.

<sup>7</sup> AST, I. R. *Luogotenenza del Litorale, Atti Generali (1850-1906)*, b. 1218, f. 39/24. *Circolare a tutte le Spettabili Podesterie della Provincia*, n. 4809. Giunta provinciale, Parenzo, 10 settembre 1898.

Luogotenenza del Litorale di Trieste, la quale, con *Notificazione* 21 gennaio 1899, cercò di intervenire regolando uno dei più tradizionali fattori di disturbo ecologico: la presenza di animali, in particolare dei maiali, nei centri abitati. Tale presenza, nonostante fosse stata disciplinata nei secoli da precise disposizioni statutarie, a fine Ottocento continuava ad essere una straordinaria fonte d'inquinamento ambientale e uno dei principali elementi del pubblico degrado, per cui alla Luogotenenza non rimase che ordinare l'allontanamento dei suini "entro il raggio di tutte le città e di tutti i luoghi maggiori"<sup>8</sup>.

Il fatto che alle soglie del XX secolo la presenza animale nelle località dell'Istria costituisse ancora un problema la dice lunga sulla trascuranza delle più elementari norme igieniche di gran parte, se non di tutti, i comuni provinciali. Per costringere le autonomie locali ad applicare gli "obblighi sanitari loro incumbenti", il 26 gennaio 1900 la Giunta provinciale di concerto con l'i.r. Luogotenenza emise un'*Ordinanza* con la quale i comuni furono invitati a deliberare un *Regolamento locale d'igiene* entro il termine di due mesi, che doveva contenere, tra l'altro, "norme direttive per rimuovere la insalubrità del suolo e delle abitazioni e per la difesa della purezza dell'acqua potabile e dell'aria"<sup>9</sup>. Una volta stilati, i regolamenti sarebbero stati sottoposti all'approvazione congiunta della Giunta e della Luogotenenza, mentre erano previste sanzioni "in caso di trascuranza o di rifiuto o di insufficiente corrispondenza da parte dei Comuni alle prescrizioni". Inoltre, per facilitare e rendere omogenea la compilazione dei regolamenti igienici comunali, l'*Ordinanza* fu accompagnata da un'*Istruzione sull'igiene del terreno abitato, dell'acqua potabile e dell'aria* contenente una vasta gamma di disposizioni concernenti la pulizia di vie, piazze e contrade, case e cortili, cessi e fogne, stallaggi, nonché provvedimenti relativi all'acqua potabile e all'impurità dell'aria.

Il termine di due mesi imposto da Giunta e Luogotenenza alle municipalità per la consegna dei regolamenti igienici, com'era lecito

8 AST, *Notificazione dell'i.r. Luogotenenza del Litorale del 21 gennaio 1899 concernente il divieto di tenere ed allevare i suini nell'interno della città e dei luoghi maggiori dell'Istria*, doc. n. 1885/IVa.

9 "Relazione Generale della Giunta alla Dieta Provinciale del Margraviato d'Istria sulla sua attività dal 18 febbraio 1899 al 15 febbraio 1900", in *Atti della Dieta Provinciale dell'Istria*, Parenzo 1900, p. 121. *Ordinanza della Giunta provinciale dell'Istria del 26 gennaio 1900 N. 8305 ex 1899, colla quale i Comuni vengono invitati di deliberare un regolamento locale d'igiene.*

attendersi, non fu rispettato: pertanto, visto il ritardo considerevole, il 23 ottobre 1900 il Capitano provinciale spedì una *Circolare* a tutte le podesterie dell'Istria sollecitandole all'invio, entro il 15 novembre, delle normative igieniche<sup>10</sup>. Con l'andar del tempo i tanto agognati regolamenti cominciarono finalmente ad affluire alla Giunta per l'approvazione e, dopo un lungo e attento lavoro di verifica, il 22 marzo 1902 furono inoltrati alla Luogotenenza.

Dalle accurate verifiche della Giunta era emersa la piena corrispondenza alle direttive sanitarie dei regolamenti di Bogliuno, Castelmuschio, Cherso, Dobrigno, Dolina, Grisignana, Isola, Laurana, Muggia, Parenzo, Paugnano, Pisino, Sanvincenti, Umago e Veprinaz; “astraendo dalle aggiunte relative al servizio locale di polizia medico-sanitaria”, si erano rivelati corrispondenti pure i regolamenti di Verteneglio, Cittanova e Visinada, ed anche quello di Barbana, “sebbene non appieno conforme data la poca densità di popolazione”, poteva venir accolto. Viste le numerose lacune, richiedevano invece ulteriori integrazioni i regolamenti di Bescanuova, Dobasnizza e Ponte, Buie, Fianona, Lussingrande, Maresego, Occisiano, Ossero, Valle, Verbenico, Visignano, Veglia e Gimino<sup>11</sup>.

Ai comuni che avevano presentato regolamenti lacunosi o parzialmente corrispondenti all'*Ordinanza* fu concessa una proroga, che doveva servire ad armonizzarli con le direttive suggerite ma che fu in parte disattesa. L'11 luglio 1904, infatti, Giunta e Luogotenenza accettarono i quindici regolamenti igienici già precedentemente approvati, cui si aggiunsero quelli nuovi di Albona, Bescanuova, Barbana, Cittanova, Canfanaro, Dobasnizza, Pirano, Pola, Ponte, Rozzo, Verteneglio, Visinada. Causa alcune omissioni non erano conformi alle disposizioni sanitarie le normative inviate da Buie, Fianona, Maresego, Occisiano, Ossero, Valle, Verbenico e Visignano, mentre per Veglia e Gimino, data la mancanza di ogni corrispondenza, fu imposto il “regolamento modello d'igiene” pubblicato con l'*Ordinanza* luogotenenziale. Alle municipalità di Capodistria, Castelnuovo del Carso, Villa Decani, Dignano, Jelsane, Montona, Matteredia, Moschienizze, Orsera, Pinguento, Portole, Rovigno,


10 AST, I. R. *Luogotenenza del Litorale, Atti Generali (1850-1906)*, b. 1218, f. 39/24. *Circolare a tutte le Podestarie della Provincia*, N. 7388, Parenzo, 23 ottobre 1900.

11 AST, documento datato 22 marzo 1902.

Volosca, che si erano rese responsabili del mancato invio del regolamento d'igiene, violando le prescrizioni della Luogotenenza, questi venne imposto d'ufficio<sup>12</sup>.

## Il Regolamento igienico-sanitario di Lussinpiccolo

Approvato dalla Rappresentanza comunale nelle sedute del 22 marzo 1901 e dell'1 e 13 giugno 2002, il Regolamento igienico-sanitario di Lussinpiccolo fu redatto tenendo ben presente quelli che erano gli obblighi e le disposizioni contemplate dall'*Ordinanza* giuntale e luogotenenziale. Al medico comunale era delegata l'assistenza sanitaria, cui si affiancavano due infermieri e cinque suore di carità che prestavano servizio a privati e in ospedale; gli altri obblighi sanitari erano espletati da una commissione annonaria di cinque membri incaricata di controllare il mercato, da sei becchini adibiti al trasporto e seppellimento dei cadaveri e da dieci guardie sanitarie, incaricate, qualora si fossero manifestate patologie di natura infettiva, di assicurare il completo isolamento dei malati.



*Lussinpiccolo agli inizi del XX secolo (Collezione CRS)*

12 AST, documento datato Parenzo, 11 luglio 1904, n. 5206.

Una continuità con il passato fu l'introduzione nel regolamento di normative riguardanti l'ecologia urbana, che si prefiggevano la salvaguardia del decoro cittadino attraverso la rimozione di tutti i potenziali fattori d'inquinamento. Le vie, le piazze e tutti i luoghi aperti e pubblici dovevano, pertanto, essere tenuti sempre puliti, e per non deturpare l'ambiente si vietava "di gettar in mare lungo le rive spazzature, materie fecali ed altri rifiuti", di "lordare le vie, gli edifici ed altro manufatto con le orine od altra peggiore bruttura", riversare sulle vie "liquidi, spazzatura, ritagli di altra immondizia o far calare in strada l'acque lorde" come pure l'abbandono di "galline, dindi, materiali di fabbrica, fiascami, rovinacci ed altri rifiuti"<sup>13</sup>. Naturalmente bisognava allontanare i porcili dal pomerio di luoghi chiusi (città, villaggi, borgate) e, qualora l'autorità comunale avesse permesso la presenza di stalle per animali domestici (capre, pecore, armenti, cavalli), queste dovevano essere costruite secondo le vigenti prescrizioni e mai in prossimità di vie pubbliche.

Particolare attenzione fu riservata poi alla tutela delle riserve d'acqua potabile. Vista la delicatezza della materia, fu disposto che tutte le cisterne ed i pozzi destinati all'approvvigionamento idrico dovessero essere chiusi da ogni lato e muniti di pompe o di secchi pubblici, essendo "vietato di servirsi di secchie private"; inoltre, ogni cisterna doveva essere munita di un filtro e pulita, ed era tassativamente proibito "lavare e risciacquare alle pubbliche fontane biancheria, erbaggi, recipienti ed altro, l'abbeverare alle stesse gli animali (...)".

Una serie di disposizioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi avrebbe dovuto eliminare, almeno nelle intenzioni dell'autorità comunale, il problema dell'insalubrità del suolo e delle abitazioni, una questione secolare risolvibile solo dotando Lussinpiccolo di rete fognaria e di una canalizzazione efficiente. Fu pertanto disposto che le chiaviche, che non dovevano sboccare nelle vie pubbliche, fossero cementate e costruite lontano da cisterne e pozzi d'acqua per evitare infiltrazioni, mentre

per l'asporto di materie fecali e rifiuti d'acque, potranno essere utilizzati canali, sboccanti in mare purché costruiti con tubi di

13 AST, *I. R. Luogotenenza del Litorale, Atti Generali (1850-1906)*, b. 1217, f. 39/24. *Regolamento igienico sanitario di Lussinpiccolo*.

cemento a tenuta d'aria e di acqua e fatti in modo che la loro bocca sia sempre totalmente immersa nel mare e provvisti di un declivio tale da impedire l'agglomeramento di materie fecali nel canale<sup>14</sup>.

Per di più, non era permesso l'uso di edifici abitativi "aventi fognie o canali di scarico di acque o sostanze immonde inquinate che mettono in corsi d'acqua, stagni o voragini".

### *Carenze strutturali dell'assetto urbano*

Dal tenore delle normative inserite nel Regolamento igienico-sanitario si evince che agli albori del XX secolo l'assetto urbano di Lussinpiccolo presentava carenze infrastrutturali, a cominciare dal modo approssimativo col quale avveniva lo smaltimento dei rifiuti organici. La Deputazione comunale, conscia delle ripercussioni che tale deficienza comportava a livello sanitario e di decoro pubblico e preoccupata dall'odore nauseabondo emanato dal mandracchio del porto, di cui ripetutamente aveva richiesto l'escavo all'i. r. Governo Marittimo, il 22 gennaio 1904 interpellò la



*Veduta di Lussinpiccolo*

14 Ibidem.

Commissione Sanitaria, la quale attribuì la responsabilità del fetore non agli scarichi delle abitazioni, che sboccavano sotto il livello del mare,

bensì al mandracchio stesso che è ingombro di melma e fango ed abbisogna senz'altro dell'escavo che non fu eseguito da oltre 25 anni, e per dippiù di una radicale riparazione delle fondamenta delle rive, per le di cui pietre sconnesse vi penetra la materia e che colle basse acque emana il fetore<sup>15</sup>.

La medesima Commissione verificò che nonostante fossero munite di canali di sfogo gran parte delle case situate lungo la riva, questi erano “difettosi o ciechi” ed esalavano un lezzo tale “da rendere insopportabile l’aria specie nelle ore di sera e non si esclude lo scoppio di qualche epidemia”. I cattivi odori del mandracchio, ad ogni modo, facevano parte di una problematica di più ampio respiro, vincolata alla condizione igienico-sanitaria in cui versava la località. Nel febbraio dello stesso anno, infatti, una commissione di monitoraggio, allestita per verificare sul campo il livello di applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento, evidenziò come le infrazioni più comuni riguardassero la distanza troppo ravvicinata delle cisterne d’acqua ai pozzi neri, dei quali si raccomandava la cementazione periodica per evitare infiltrazioni nocive, la proibizione di gettare in mare materie fecali, nonché il rifacimento o la costruzione dei canali mancanti “e il loro adeguamento alle esigenze”; ma era il mandracchio, trasformato ormai in una cloaca a cielo aperto, la preoccupazione maggiore, per cui in data 14 aprile 1904 il municipio di Lussinpiccolo si rivolse all’i. r. Capitanato distrettuale affinché inoltrasse all’i. r. Governo Marittimo di Trieste una richiesta “diretta ad ottenere il permesso di attaccare la riva ed il sottosuolo allo scopo della costruzione o riforma di diversi canali di sfogo di materie fecali dalle case in Riva di questa Città”<sup>16</sup>.

Com’era avvenuto in precedenza, i lavori di bonifica non furono avviati per la mancata risposta dell’autorità marittima. Visto il perdurare della criticità, il 2 febbraio 1905 una Commissione composta da esponenti

15 AST, *I. R. Luogotenenza del Litorale, Atti Generali*, b. 1218, f. 39/24. *Canalizzazione Lussinpiccolo*.

16 AST, *Regolamento della canalizzazione per lo smaltimento delle materie impure delle case in Riva e nelle prossime vicinanze, 14 aprile 1904* (doc. n. 514).

delle principali istituzioni locali, provinciali e governative fu incaricata di stabilire le modalità per rendere effettuabile lo sbocco dei canali delle case site lungo la riva del porto senza compromettere la salubrità del sito.

I canali sono costruiti assai deficientemente – fu constatato dalla Commissione – i loro sbocchi giacciono quasi senza eccezione sopra il livello della bassa marea, e lo stato della riva del porto si trova in cattiva condizione di modo che le acque s’infiltrano nelle screpolature del terreno formando cosiddetti canali ciechi<sup>17</sup>.

Per verificare il livello d’inquinamento dell’acqua marina, l’Ispettore sanitario marittimo prelevò dei campioni d’acqua nelle vicinanze degli sbocchi dei canali e in mezzo al porto per esaminare la quantità di microrganismi presenti; tuttavia, fu ribadito, l’ampiezza del bacino portuale e la corrente favorevole facevano sì che il deflusso di acque lorde nel porto non costituisse un inconveniente. I rappresentanti della Luogotenenza e del Governo marittimo non si opposero all’immissione dei canali nel porto, a condizione, però, che gli stessi, uniti a gruppi, “sbocchino in comuni collettori, opportunamente inclinati e i di cui sbocchi vengano a trovarsi quanto più possibile sotto il livello della massima secca”<sup>18</sup>. Bisognava, pertanto, prestare la massima attenzione soprattutto al primo collettore, che avrebbe dovuto raccogliere i canali delle abitazioni in vicinanza della piazza, il quale doveva essere posizionato quanto più lontano dalla riva, possibilmente verso l’entrata del porto.

## Conclusioni

Le normative statutarie ed i vari proclami e ordinanze in materia di tutela ambientale emanate dai governi avvicendatisi alla guida della provincia non erano riusciti a porre un freno al degrado ambientale delle città e delle campagne, ed alla fine del XIX secolo la popolazione

17 AST, *Protocollo per stabilire le modalità per rendere effettuabile lo sbocco dei canali delle case site alla riva di Lussinpiccolo nel porto, Lussinpiccolo 2 febbraio 1905*. La Commissione era composta dal Consigliere di Luogotenenza, Dr. Bohata, dall’i. r. Ispettore sanitario provinciale, E. de Celebrini, dal i. r. ingegnere, F. Derossi, dall’i. r. medico d’ufficio, Dr. Gramaticopulo, dal consigliere edile, G. Wilfan, dall’i. r. Ispettore sanitario marittimo, Dr. Markl, dall’i. r. Capitano del porto, Tarabocchia e dall’i. r. Capitano distrettuale, Scarpa.

18 Ibidem.

continuava imperterrita ad eludere le più elementari norme igieniche, pregiudicando in tal modo sia la salute pubblica sia il decoro civico.

La Giunta provinciale, organo esecutivo della Dieta Istriana, si fece ben presto portavoce di tale disagio e per costringere le autonomie locali al rispetto degli obblighi sanitari emise, di concerto con l'i.r. Luogotenenza di Trieste, un'*Ordinanza* con la quale i comuni furono invitati a redigere un *Regolamento locale d'igiene* contenente una vasta gamma di disposizioni attinenti la pulizia delle località e delle abitazioni nonché provvedimenti relativi all'acqua potabile e all'impurità dell'aria. Non tutti i comuni istriani, però, compilarono nei tempi previsti i regolamenti e, nonostante la proroga concessa, numerosi risultarono lacunosi o corrispondenti solo in parte all'*Ordinanza* governativa. Per tale motivo, nell'estate del 1904 furono accolte solo le normative conformi, mentre per i rimanenti comuni queste vennero imposte d'ufficio.

## ALLEGATO 1

“Relazione Generale della Giunta alla Dieta Provinciale del Margraviato d'Istria sulla sua attività dal 18 febbraio 1899 al 15 febbraio 1900”, in *Atti della Dieta Provinciale dell'Istria*, Parenzo 1900, pp. 121-124.

### ORDINANZA

*della Giunta provinciale dell'Istria del 26 gennaio 1900 N. 8305 ex 1899, colla quale i Comuni vengono invitati di deliberare un regolamento locale d'igiene.*

Allo scopo di ottenere dai Comuni una corrispondente applicazione degli obblighi sanitari loro incombenti nella sfera di attribuzione propria, la Giunta provinciale di concerto coll'i. r. Luogotenenza trovò di ordinare:

1. Su proposta dell'Esecutivo ogni Rappresentanza comunale dovrà, entro il termine di due mesi, deliberare un regolamento locale d'igiene;
2. Con riguardo alle condizioni speciali dei singoli Comuni o delle frazioni di Comune i regolamenti locali d'igiene potranno fissare

le disposizioni di massima, eventualmente di dettaglio, relative all'assistenza medica, alla vigilanza sanitaria, alle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, alla pulizia mortuaria ecc. ed in ogni caso dovranno contenere le norme direttive per rimuovere la insalubrità del suolo e delle abitazioni e per la difesa della purezza dell'acqua potabile e dell'aria espresse nella seguente istruzione;

3. I Comuni nel territorio dei quali sussistesse un luogo di cura riconosciuto dalla legge, dovranno, per quanto riguarda il luogo di cura medesimo, mettersi d'accordo colla Commissione di cura rispettiva;
4. I regolamenti locali d'igiene deliberati, dovranno venire assoggettati all'approvazione della Giunta provinciale di concerto coll'i. r. Luogotenenza. A tale scopo entro il prefisso termine di due mesi verranno dai singoli Comuni trasmesse alla Giunta provinciale una copia del regolamento deliberato ed una copia del relativo verbale di seduta della Rappresentanza comunale;
5. In caso di trascuranza o di rifiuto o di insufficiente corrispondenza da parte dei Comuni alle prescrizioni dei punti 1, 2, 3 e 4, troveranno applicazione le disposizioni del par. 94, rispettivamente del par. 89, del Regolamento comunale.

### **ISTRUZIONE**

*sull'igiene del terreno abitato, dell'acqua potabile e dell'aria*

#### *A) Contrade, vie e piazze*

I Comuni sono tenuti di provvedere che dalle contrade, dalle vie e dalle piazze resti rimosso ogni ostacolo od inconveniente atto a rendere pericoloso il passaggio per le stesse o dannoso alla salute degli abitanti sulle medesime.

È specialmente vietato:

1. di gettare o di depositare sulle contrade, vie e piazze, residui solidi e liquidi dell'economia domestica, spazzatura di case, stallatici ed escreati, materiali e liquidi impuri provenienti da esercizi industriali, commerciali, e di economia domestica ecc.;

2. di esercitare sulle strade senza autorizzazione anche transitoriamente un mestiere, o di valersi delle medesime per lavare, asciugare, spolverare, sbattere vestiti, biancheria, stracci e simili;

3. di insudiciare contrade, vie, piazze, l'esterno degli edifici ecc. per soddisfare ad un bisogno corporale;

4. di appendere alle finestre prospicienti sulle vie pubbliche biancheria da letto o da dosso e trattandosi di botteghe o di macellerie di esporre merci ed oggetti atti ad insudiciare i passanti;

5. Dalle case potrà venir condotto sulla strada o nel corpo della strada soltanto l'acqua meteorica (par. 17 del regolamento edile provinciale);

6. Senza l'assenso del Comune, sono proibite quelle opere le quali possano modificare il livello delle acque sotterranee od il naturale deflusso di quelle superficiali.

### *B) Case e cortili*

7. Le case di nuova costruzione od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo conseguita l'autorizzazione dell'Autorità edile (par. 53 del Regolamento edile provinciale) la quale sotto personale responsabilità del Podestà potrà accordarla soltanto quando dalla eseguita ispezione sarà risultato:

- a) essere le mura convenientemente prosciugate;
- b) non esservi difetto d'aria e di luce;
- c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque meteoriche, delle immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti in modo da non inquinare il sottosuolo;
- d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;
- e) essere l'acqua potabile nei pozzi, nelle cisterne e nelle condutture garantita da inquinamento;
- f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;
- g) essersi infine osservate le più particolari prescrizioni del Regolamento edile (parr. 18, 20, 22, 23);

8. Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali o di

opifici industriali aventi fogne o canali di scarico di acque o di sostanze immonde od inquinate che immettano in laghi, in corsi di acqua, od in voragini (foibe);

9. Il Podestà può dichiarare inabitabile e far chiudere una casa o parte della medesima, da analoga commissione riconosciuta pericolosa dal punto di vista sanitario.

10. Le spazzature come pure i rifiuti di cucina oppure di un esercizio industriale qualora non venissero asportati giornalmente dall'abitato, dovranno venire raccolti in mondezzei coperti a pareti impermeabili collocati nei cortili, ed in difetto od insufficiente grandezza di questi, in recipienti coperti ed allontanati almeno ogni 48 ore nel modo prescritto dal Comune;

11. È vietato ogni ammucciamiento di letame nelle case abitate;

12. È in ogni caso proibito di tenere maiali nelle case di abitazione od in cortili annessi alle medesime, i quali non fossero di corrispondente ampiezza e liberamente arieggiati;

13. Il porcile in questi ultimi dovrà avere impermeabile il pavimento e le pareti fino a corrispondente altezza. Uno strato sufficientemente grosso di argilla o di terra rossa (pezzo) battuto assicura sufficientemente il sottosuolo dalle infiltrazioni. I maiali dovranno tenersi sempre chiusi nei porcili, il letame liquido e solido dei quali verrà raccolto in letamai chiusi da ogni lato;

14. I cortili stretti ed angusti che si trovano fra parti di edifizii alti – cosiddetti cortili di arieggiamento – non sono adatti a contenere né mondezzei, né letamai, né porcili;

### *C) Cessi e fogne*

15. Il pozzo nero corrispondentemente grande, costruito a volta, cementato e provveduto di boccaporta a chiusura ermetica, sarà fornito di un tubo di ventilazione prolungato fino ad disopra del tetto della casa; i tubi dei cessi – possibilmente a chiusura idraulica – saranno di ghisa o di terracotta verniciata o di pietra;

16. In mancanza di un pozzo nero il cesso dovrà finire in fogne mobili;

L'introduzione delle fosse mobili è permessa soltanto allora quando sotto il tubo di scarico del cesso si trovi un locale adatto a tenervi i bottini, provveduto cioè di pavimento impermeabile e di pareti pure impermeabili fino all'altezza dei bottini. Cotale stanzino, provveduto sempre anche di un bottino di riserva, non deve aver finestre aperte sulle strade pubbliche. La qualità dei bottini da usarsi, il modo di congiunzione loro coi tubi di scarico e la loro chiusura potrà eventualmente venire prescritta dall'ufficio comunale;

17. In mancanza di cessi, deve venir scelto un locale facilmente arieggiabile per il collocamento dei recipienti destinati a raccogliere e ad esportare le materie fecali. Questi ultimi muniti di coperchio corrispondente alle esigenze igieniche devono essere del materiale ed avere la forma prescritta dal Comune;

18. Locali pubblici quali alberghi, osterie, botteghe da caffè, teatri ecc. dovranno sempre essere provveduti di corrispondenti cessi. In caso diverso verrà loro ritirato il permesso d'esercizio. Dove non venissero usati i carri di aspirazione pneumatica o ad altro sistema inodoro, la vuotatura delle fogne dovrà seguire soltanto di notte. Il trasporto del cessino e la vuotatura dei vasi di temporaneo deposito non potranno seguire che nelle ore prescritte, eventualmente nei luoghi designati dal Comune.

#### *D) Stallaggi*

19. Stallaggi di qualsiasi specie in case abitate, specialmente se prive di cortile, sono in generale vietati. In casi degni di considerazione, sarà permesso di adibire ad uso di stalla per animali domestici – esclusi i maiali – il pianoterra di un edificio abitato. Il pavimento dovrà però, in tale caso, essere ridotto impermeabile, il solaio costruito a volta od almeno con soppalco a malta.

20. In cotali stalle non è permessa la conservazione dello stallatico, il quale dovrà venire giornalmente asportato dalle medesime. Il trasporto in grande dello stallatico dall'abitato in campagna non potrà di regola avvenire che di notte. Resta però libero al Comune di fissare a tale uopo nelle stagioni adatte anche uno o più giorni della settimana.

### *E) Provvedimenti d'acqua*

21. Al Comune spetta l'obbligo di provvedere la quantità d'acqua salubre necessaria ai suoi abitanti (Legge 14 novembre 1864 B. L. P. N. 18).

22. Tutte le installazioni di provvedimenti d'acqua potabile sottostanno al controllo sanitario del Comune.

23. Datane la necessità, il Comune ha il diritto ed il dovere di dichiarare non potabile l'acqua di una cisterna, di un pozzo ecc. e di ordinarne la chiusura fino a che da parte degli'interessati non venga analogamente provveduto.

24. Ogni cisterna deve essere munita di un filtro corrispondente e deve venire pulita di regola una volta all'anno.

25. Cisterne, pozzi, sorgive ecc. destinate all'uso del pubblico devono essere chiuse da ogni lato ed, in quanto non fossero provvedute da sbocchi a spina, andranno munite di pompe od almeno di secchie stabili. Resterà vietato l'attingimento dell'acqua col mezzo di secchie private.

26. I pozzi d'acqua potabile devono essere murati in cemento fino ad una profondità sufficiente a trattenere le acque superficiali, ed oltre a ciò circondati da uno strato d'argilla o di terra impermeabile.

27. Nella vicinanza immediata di una cisterna, di un pozzo o degli sbocchi d'una condotta d'acqua, non è permesso né di lavare né di eseguire qualsiasi altro lavoro di pulitura.

28. Abbeveratoi (stagni) prossimi agli abitati devono essere costruiti in modo che gli animali non possono entrarvi. Per l'abbeveramento di questi, a conveniente distanza od a valle dello stagno, saranno collocati truogoli in numero corrispondente.

### *F) Impurità dell'aria*

29. È proibito d'intraprendere nell'interno o nell'immediata vicinanza dell'abitato lavori che vadano congiunti allo sviluppo di gas nocivi o puzzolenti o di grandi masse di polvere.

30. I proprietari di locali pubblici, di luoghi di ritrovo ecc., sono

tenuti di provvedere i medesimi di apparecchi di ventilazione, quando questi fossero ritenuto necessari dall'Autorità sanitaria.

### *G) Disposizioni penali*

31. Contravvenzioni alle esposte norme d'igiene saranno da punirsi con una penale fino a corone 100 rispettivamente con corrispondenti ore d'arresto.

32. Le spese di provvedimenti eventuali imposti dal Comune a togliimento di cotali contravvenzioni e non eseguiti a tempo da chi di ragione, verranno riscosse in via di esecuzione politica.

## **ALLEGATO 2**

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE, *I.R. Luogotenenza del Litorale, Atti Generali, Regolamento igienico-sanitario di Lussinpiccolo*, f. 39/24, b. 1217.

1. Il Comune di Lussinpiccolo provvede all'adempimento degli obblighi sanitari e cioè relativamente all'assistenza medica col proprio organo il medico comunale. Per gli altri uffici vi è provveduto:

a) per il mercato, una commissione annonaria composta di cinque (5) membri.

b) per l'assistenza dei malati sono adibiti 2 infermieri e 5 suore di carità che fungono il loro servizio a privati ed all'ospedale.

c) per il seppellimento e trasporto di cadaveri e provveduto mediante 6 becchini.

d) guardie sanitarie in numero di 10, adibite per malattie d'infezione onde assicurarsi il completo isolamento dei malati.

2. Le vie, le piazze e tutti i luoghi aperti e pubblici devono essere tenuti netti ed in modo tale da non arrecare sudiciume e malattie moleste alle persone.

3. Per il trasporto di calce, carbone, concime, spazzatura, liquidi o di quant'altro possa insudiciare le vie, si devono adoperare veicoli o recipienti fatti in modo che impediscano ogni più piccolo spandimento ed effusione di puzza.

4. Il trasporto del concime e materie fecali ed in genere di tutte quelle sostanze che emettono puzza e sono nocive alla salute, sarà permesso in città e nelle prossime sue adiacenze soltanto dalle ore 10 p.m. fino alle 6 a.m.; il concime necessario ai bisogni agricoli, potrà essere trasportato anche di giorno, però verso speciale autorizzazione del Comune.

5. La spazzatura come anche i rifiuti dell'economia domestica dovranno essere conservati in recipienti che non permettono spandimenti o puzza; e per il loro asporto provvederà lo spazzini.

6. È vietato:

a) Trasportar sulle pubbliche vie anche il momentaneo esercizio di qualsiasi industria, arte o mestiere, come pure servirsi delle vie per asciugare reti, asciugare, mondare ogni qualsiasi sorta di materie, sbattere, distendere e asciugare pelli, granaglie, foglie, biancherie; abbandonare sulle vie galline, dindi liberi, materiali di fabbrica, fiascami, rovinacci ed altri rifiuti.

b) Scuotere nelle ore dalle 6 a.m. alle 10 p.m. nella stagione estiva e dalle 7 a.m. alle 7 p.m. nella stagione invernale dalle case stracci nelle strade municipali, panni, tappeti, materassi, coperte ed altri arredamenti. In qualunque ora gettare sulle vie liquidi, spazzatura, ritagli di altra immondizia, far colare in strada l'acque lorde.

c) Lavare e risciacquare alle pubbliche fontane biancheria, erbaggi, recipienti ed altro, l'abbeverare alle stesse gli animali, il foraggiare sulla pubblica via senza che questi luoghi siino destinati a tale scopo dall'Ufficio Comunale.

d) Lordare le vie, gli edificzi ed altro manufatto con le orine od altra peggiore bruttura.

e) Appendere alle porte e finestre degli esercizi la carne macellata ed altri oggetti che possono insudiciare i passanti; gli adetti alle macellerie non devono farsi vedere sulla via coi grembiuli e le vesti lorde di sangue, e la carne dovrà esser trasportata con carri chiusi totalmente.

f) È assolutamente vietato di gettar in mare lungo le rive spazzature, materie fecali ed altri rifiuti.

7. Tutti i porcili devono essere assolutamente allontanati dal pomerio di luoghi chiusi (città, villaggi, borgate) e se l'Autorità Comunale troverà di permettere di tenere stalle per gli animali domestici (capre, pecore, armenti, cavalli), queste dovranno venire costruiti secondo prescrizioni

vigenti e mai in prossimità di pubbliche vie.

8. Ogni casa deve essere provveduta di regolare mondizzai chiuso, d'una capacità proporzionata al numero degli abitanti la stessa.

9. Per il vuotamento dei mondezzai, provvederà il servizio di pubblica nettezza e per la deposizione degli stessi sarà destinato dal Comune un apposito sito fuori della città.

10. Gli avanzi di frutta e di animali ed altri rifiuti non adatti ad essere accolti nei mondezzai, dovranno essere consegnati per l'asporto dal luogo ove trovansi, al servizio di pubblica nettezza per cura e spese del possessore.

11. Le fogne per le materie fecali ed altri rifiuti devono essere cementate e distanti da cisterne e pozzi di acqua potabile e non sboccanti nelle pubbliche vie. Tali fogne verranno vuotate almeno una volta all'anno e di nottetempo verso osservanza di speciale regolamento comunale da rendersi pubblico.

12. Per l'asporto di materie fecali e rifiuti d'acque, potranno essere utilizzati canali, sboccanti in mare purché costruiti con tubi di cemento a tenuta d'aria e di acqua e fatti in modo che la loro bocca sia sempre totalmente immersa nel mare e provvisti di un declivio tale da impedire l'agglomeramento di materie fecali nel canale. I proprietari di canali già esistenti e non corrispondenti alle prescrizioni vigenti si uniforneranno entro un anno a queste norme.

13. Nelle concessioni di abitazioni di case a nuovo costruite, si dovrà attenersi al regolamento edile provinciale e non sarà mai permesso l'uso di edifici aventi fogne o canali di scarico di acque o sostanze immonde inquinate che mettano in corsi di acqua, stagni e voragini.

14. In mancanza di cessi si deve usare un recipiente per collocare ed asportare poi le materie fecali, corrispondente alle esigenze igieniche, secondo la forma prescritta dal Comune. Il trasporto del cessino e la vuotatura, dovranno seguire nelle ore stabilite dal Comune. Resta permesso di gettare in mare materie fecali umane nelle ore stabilite dal Comune, purché il loro trasporto avvenga in recipienti chiusi che non emettono puzza.

15. Il comune ha il diritto e dovere di dichiarare non potabile l'acqua di una cisterna o di un pozzo e di ordinare la chiusura fino a che da parte degli interessati non venga analogamente provveduto.

16. Ogni cisterna deve essere munita di un filtro corrispondente e deve venire pulita a seconda del bisogno.

17. Tutte le cisterne, pozzi destinati ad uso del pubblico devono essere chiusi da ogni lato e muniti di pompe o di secchie stabili per attingere acqua da questi. È assolutamente vietato di servirsi di secchie private.

18. I pozzi d'acqua potabile devono esser fatti secondo le regole igieniche e nella vicinanza immediata di essi. Non è permesso né di lavare né asciugare qualsiasi lavoro di pulitura.

19. Tutti gli esercizi pubblici in cui si somministrano cibi e bevande ed in tutti gli stabilimenti ove a scopo di lavoro convergono più persone, dovranno essere provveduti di conveniente cesso. In mancanza di cessi si deve usare un recipiente per collocare ed asportare poi le materie fecali, corrispondente alle esigenze igieniche, secondo la forma prescritta dal Comune. Il trasporto del cessino e la vuotatura, dovranno seguire nelle ore stabilite dal Comune. Resta permesso di gettare in mare materie fecali umane nelle ore stabilite dal Comune, purché il loro trasporto avvenga in recipienti chiusi che non emettono puzza. Il Comune provvederà all'erezione di pubblici cessi corrispondenti ai bisogni della popolazione.

20. Contravvenzioni a tale regolamento sanitario verranno punite a sensi dal par. 4 del Regolamento Comunale con multa da 20 fino a 100 Corone, oppure con arresto.

21. Ordini dati in base al presente regolamento sanitario e non seguiti dalle parti verranno effettuati a spese di queste.

Il presente Regolamento sanitario è stato approvato nel primo suo tenore dalla Rappresentanza comunale nelle sedute del 22 marzo 1901 e 1 e 13 giugno 1902.

Dal Municipio Lussinpiccolo 23 giugno 1902

Il Podestà

(timbro e firma)

#### **SAŽETAK**

*ZDRAVSTVENI USTROJI JAVNA HIGIJENA U ISTRI IZMEĐU 18. I 19. STOLJEĆA: SLUČAJ MALOG LOŠINJA*

Na pragu 20. stoljeća higijensko ponašanje stanovništva bilo je u mnogočemu nezadovoljavajuće te stoga ne iznenađuje što su higijensko-zdravstveni uvjeti u

istarskim mjestima bili uvelike manjkavi. To neugodno stanje pokušalo je promijeniti Poglavarstvo pokrajine koje je u suradnji s c. i k. Namjesništvom za Primorje u Trstu krenulo u iskorijenivanje tradicionalnih uzroka ekološkog onečišćenja, donošenjem lokalnih pravilnika o javnoj higijeni.

#### **POVZETEK**

##### *ZDRAVSTVENI SISTEM IN JAVNA HIGIENA V ISTRI MED 19. IN 20. STOLETJEM: PRIMER MALEGA LOŠINJA*

Na pragu 20. stoletja so bile higienske navade prebivalcev zelo neustrezne in ne preseneča, da so bili higiensko-zdravstveni pogoji v istrskih naseljih še precej slabi. V zvezi s temi težavami je svoj glas dvignila pokrajinska vlada, ki si je v soglasju s cesarsko-kraljevim Namestništvom za Primorje v Trstu prizadevala ukrepati glede izkoreninjenja običajnih povzročiteljev okoljskih težav z izdajo lokalnih higienskih uredb.